ALL, 4



DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0008156 P-4.17.1.7.5 del 13/02/2012



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 16/02/2012 E-fca/715/2012



Consiglio nazionale degli ingegneri Via IV novembre, 114 00187 ROMA

e, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento RGS/IGOP Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

OGGETTO: attività di collaudo degli ingegneri dipendenti da amministrazioni pubbliche – art. 61, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008.

Si fa riferimento alla lettera n. 4751/2011 con cui, su richiesta di alcuni Ordini locali, sono stati richiesti da codesto Consiglio nazionale chiarimenti in merito all'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni in materia di collaudo previste dall'articolo 61, comma 9, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, e, in particolare, se le stesse siano applicabili anche agli incarichi di collaudo svolti da dipendenti pubblici in qualità di professionisti titolari di partita IVA.

Su tale questione il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento RGS, che legge per conoscenza, ha trasmesso a questo Dipartimento l'avviso di competenza con nota n. 123618 del 17 gennaio 2012, sostenendo, per il profilo soggettivo di applicazione, che il comma 9 dell'articolo 61 del citato decreto legge SP/CCR

į



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

deve ritenersi applicabile a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dalla considerazione che l'amministrazione conferente sia quella di appartenenza del dipendente ovvero altra amministrazione aggiudicatrice, rilevando ai fini dell'applicazione della norma, esclusivamente la qualità di dipendente pubblico del soggetto incaricato. Il predetto Ministero ha rinviato, invece, alle valutazioni di questo Dipartimento l'esame della compatibilità dello svolgimento di un incarico di collaudo da parte del pubblico dipendente, quale incarico professionale svolto da titolare di partita IVA.

Nel condividere l'avviso del predetto Ministero in merito all'individuazione dell'ambito soggettivo della disposizione in esame, anche in considerazione di una lettura sistematica della norma con le disposizioni in materia di collaudo previste dall'articolo 120 del d.lgs. n. 163 del 2006, si ritiene necessario fornire indicazioni in merito ai possibili profili di incompatibilità derivanti dalla mancata applicazione dei principi generali vigenti in materia al caso di specie.

In proposito, l'articolo 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fissa il principio generale sulle incompatibilità per il pubblici dipendenti secondo cui "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro...". Tale principio è poi derogabile in presenza di particolari presupposti; in particolare, per quanto riguarda lo svolgimento di attività professionale, l'articolo 1, comma 56, e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, consente l'iscrizione agli albi professionali e lo svolgimento della relativa attività ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 spicco.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

per cento di quella a tempo pieno; inoltre, l'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Come noto, la partita IVA è uno strumento finalizzato alla riscossione dell'imposta del valore aggiunto, che, in base all'articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, è applicata ai "soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato....", dovendosi intendere per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto presidenziale, "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse".

Ciò posto, in base al combinato disposto delle citate disposizioni, è, quindi, precluso al dipendente pubblico in regime di lavoro a tempo pieno lo svolgimento di incarichi di collaudo ove tali incarichi si collochino nell'ambito dell'esercizio abituale di un'attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in capo al professionista incaricato di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere svolti solo occasionalmente, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Si evidenzia, inoltre, che, in base al comma 56 bis dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, "Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni SPICCR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

pubbliche." Poiché tale disposizione non è stata abrogata, né risulta disapplicata, da norme successive, ivi incluso l'articolo 61, comma 9, del .l. n. 112 del 2008, e visto che l'ordinamento della professione di ingegnere previsto dal Regolamento per la professione d'ingegnere e d'architetto, approvato con R.D. 23.10.1925, n.2537, integrato dal D.P.R.5.6.2001, n.328 non appare precludere la mera iscrizione all'albo dei dipendenti pubblici, si è dell'avviso che lo svolgimento di incarichi di collaudo conferiti da pubbliche amministrazioni sia comunque precluso al pubblico dipendente che svolga attività professionale abituale pur se in regime di part time al 50 per cento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Antonia Naddoo